

TRIBUNALE DI MESSINA

-SECONDA SEZIONE CIVILE- UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO EX ART. 70 CCII

IL GIUDICE DELEGATO

Esaminati gli atti della procedura ex art. 67 ss Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14) iscritta al n. 20/2023 RPU, sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione familiare dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositata in data 23.03.2023 tramite l'avv. Antonella Molica, quale gestore della crisi dell'OCC del comune di Scaletta Zanclea, da:

- **GIOVANNA BARBERA, nata a Messina il 18.02.1954, c.f. BRBGNN54B58F158W,**
- **ROSARIO TAVILLA, nato a Messina il 07.07-1952, c.f. TVLRSR52L07F158U,**

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co 1, CCII "con l'ausilio dell'OCC" e all'art. 68, co1, primo inciso, CCII "tramite un OCC";

ritenuta, *prima facie*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68 comma II;

ritenuta la competenza di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato i ricorrenti hanno domandato, ex art. 70 comma 4 CCII, di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

considerato che non è stata documentata la pendenza di procedure esecutive immobiliari da sospendere;

che può essere concessa la misura del divieto di intraprendere azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori e sul bene immobile di proprietà del figlio, Tavilla Carmelo, terzo datore d'ipoteca, essendo i ricorrenti i soggetti contraenti del mutuo fondiario, in quanto funzionale all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e seguenti CCII, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari potrebbero pregiudicare lo scopo del proposto piano, che si fonda sul pagamento rateale dei creditori, compreso il creditore ipotecario fondiario, al fine di mantenere il patrimonio immobiliare;

P.Q.M.

Visti gli art. 67 e seguenti CCII;

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale;

MANDA ALL'OCC, in persona del collegio dei gestori:

1. di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 70, commi 2 e 3 CCII;
2. di documentare - ove già non fatto- gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, comma 4, CCII;

DISPONE CHE L'OCC



- ai sensi dell'art. 70 comma 6, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3, sentito il debitore, riferisca al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori e sul bene immobile di proprietà del figlio, Tavilla Carmelo, terzo datore d'ipoteca ;

FISSA

per la comparizione dei ricorrenti, dell'OCC e dei creditori interessati **l'udienza del 05.07.2023, ore 11:00**, assegnano agli interessati termine sino al 05.06.2023 per il deposito di note difensive e alla proponente termine sino al 30.06.2023 per eventuali repliche.

SI COMUNICHI.

Messina, 24/03/2023

Il Giudice delegato

Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

